

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5949 del 20/12/2019
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AUA AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 Ditta FATTORIA MONTE DI BEBBIO di Toni Paolo e C. ss Carpineti
Proposta	n. PDET-AMB-2019-6144 del 20/12/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno venti DICEMBRE 2019 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.32349/2018

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta **"FATTORIA MONTE DI BEBBIO di Toni Paolo e C. ss" – Carpineti.**

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Richiamata la Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, n.221557 del 24/05/2019, ai sensi del Regolamento regionale n.3/2017;

Vista la domanda di autorizzazione unica ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 dalla Ditta **"FATTORIA MONTE DI BEBBIO di Toni Paolo e C. ss"** avente sede legale e stabilimento in Comune di **Carpinetti – Via Monte di Bebbio n.5** - Provincia di Reggio Emilia, concernente l'impianto per l'attività di allevamento zootecnico e produzione derivati del latte, acquisita agli atti di ARPAE con prot.PGRE/14409 del 30/10/2018 e successive integrazioni acquisite al PG 165175 del 25/10/2019 e al PG 172395 del 08/11/2019;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/06 e s.m.i.
- Comunicazione di cui all'art.112 del D.Lgs 152/06 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Acquisito il nulla osta del Comune di Carpinetti acquisito al PG 16182 in qualità di autorità competente per lo scarico delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale ai sensi della L.R. n. 3 del 21/04/1999 e successive disposizioni regionali, relativamente al suddetto scarico;

Tenuto conto della relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale di Reggio Emilia – Distretto di Reggio Emilia - Sede di Castelnovo ne' Monti con atto PG/15502 del 23/11/2018;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";

- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;
- D.Lgs.183/2017, attuazione della direttiva 2015/2193/UE relativa alle limitazioni delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti medi di combustione;
- Regolamento Regionale 15 dicembre 2017 n.3 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue";

Ritenuto, su proposta del Responsabile del procedimento, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta **"FATTORIA MONTE DI BEBBIO di Toni Paolo e C. ss"** ubicato nel Comune di **Carpineti – Via Monte di Bebbio n.5** - Provincia di Reggio Emilia, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Acque	Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/06 e s.m.i.
Suolo	Comunicazione di cui all'art.112 del D.Lgs 152/06 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento

2) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

Allegato 1 – Scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;

Allegato 2 - Comunicazione di cui all'art.112 del D.Lgs 152/06 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;

3) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

4) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

5) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente.

6) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

7) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

8) Di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(D.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Scarico di acque reflue domestiche ed industriali assimilate alle domestiche in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/06 e s.m.i.

L'azienda è costituita da due settori produttivi interni, che sono rappresentati dalla stalla per bovini da latte e dal laboratorio di pastorizzazione e confezionamento yogurt con adiacente alloggio degli addetti.

La ditta ha intervento di ristrutturazione di cui al titolo 3832 del 28/10/2016 e variante per un sostanziale rinnovo dell'intero sistema di allevamento e ad una razionalizzazione di impianti e processi produttivi e delle infrastrutture aziendali con conclusione degli interventi edili.

Il presente allegato riguarda lo scarico, nel punto di scarico S1, delle acque reflue provenienti da locali servizi (bagni, spogliatoi, uffici e alloggio addetti) annessi all'attività di allevamento bovini e laboratorio per pastorizzazione latte e confezionamento yogurt.

Il trattamento dei reflui avviene mediante:

- fossa Imhoff da 1,25 mc;
- degrassatore 0,28 mc;
- filtro batterico anaerobico da 3 mc.

Le acque reflue derivanti dal lavaggio delle attrezzature poste nel laboratorio di pastorizzazione e confezionamento yogurt saranno stoccate in contenitore di 1750 mc e periodicamente conferite a ditte specializzate allo smaltimento secondo la normativa vigente in materia di rifiuti. Tali acque reflue non danno origine a scarico.

Il corpo idrico recettore è il fosso di scolo agricolo esistente.

La planimetria di riferimento è la tavola "Planimetria rete di scarico" datata ottobre 2018 ed allegata alla domanda di autorizzazione.

Prescrizioni

1. L'impianto di depurazione deve essere realizzato come da progetto e nel rispetto delle caratteristiche costruttive tecnico-funzionali come previsto dalla tabella A secondo i criteri fissati dalla tabella B della Delibera n°1053/03.
2. L'installazione dell'impianto di depurazione deve essere effettuata secondo le indicazioni del costruttore. Al termine dell'installazione dovrà essere rilasciata dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori attestante la conformità al progetto approvato a la rispondenza alle indicazioni citate. Tale dichiarazione deve essere messa in visione agli agenti accertatori.
3. Lo scarico potrà essere attivato dopo la realizzazione e il collaudo dell'impianto di trattamento dei reflui. A lavori ultimati, la Ditta dovrà dare comunicazione ad ARPAE, SAC di Reggio Emilia e Distretto territorialmente competente ed al Comune dell'avvenuta realizzazione dell'impianto e degli esiti del collaudo, mediante apposita dichiarazione a firma di un tecnico abilitato.
4. La Ditta deve acquisire preventivamente i titoli abilitativi edilizi e qualunque altro titolo necessario alla realizzazione delle infrastrutture ed opere edili.
5. Il pozzetto di ispezione a valle delle impianto, assunto per il controllo, deve essere predisposto ed attrezzato al fine di garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto delle metodologie IRSA e indicato in modo visibile.

6. Le reti fognarie acque bianche (pluviali) e acque reflue domestiche devono essere mantenute separate.
7. E' tassativamente vietato lo scarico di reflui potenzialmente pericolosi e/o dannosi per l'ambiente.
8. Il titolare dello scarico deve garantire nel tempo il corretto stato di conservazione e funzionamento degli impianti tramite interventi di manutenzione, dei quali conservare la relativa documentazione, da effettuare agli impianti secondo le indicazioni del costruttore e con periodicità adeguata in relazione alla potenzialità ed al loro utilizzo effettivo e con una frequenza in ogni caso non superiore all'annualità.
9. I rifiuti derivanti da tali operazioni (grassi e fanghi di depurazione) dovranno essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente in materia di rifiuti e dovrà essere conservata la relativa documentazione.

Allegato 2 - Comunicazione di cui all'art.112 del D.Lgs 152/06 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento.

Dai dati presenti nella comunicazione di utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento, indicata in domanda AUA e richiamata in premessa, emerge che:

- l'allevamento dispone di strutture di stoccaggio sufficienti a contenere i reflui dell'allevamento, tenuto conto della quota parte ceduta a terzi.
- la dotazione di terreni per lo spandimento è proporzionata al quantitativo di azoto presente nei reflui medesimi.

Prescrizioni

1. La ditta è tenuta a rispettare tutte le disposizioni previste dal Regolamento Regionale n.3/2017.
2. La Comunicazione di utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento deve essere presentata ogni qualvolta si renda necessario aggiornare i dati in essa contenuti ai sensi del medesimo Regolamento.
3. Ogni modifica della Comunicazione, compresi i rinnovi, dovrà essere effettuata attraverso le procedure previste dal medesimo Regolamento, in particolare mediante l'utilizzo dell'apposito applicativo regionale (Gestione Effluenti).
4. Per aggiornamenti o variazioni dei dati della comunicazione aventi incidenza sugli altri sugli altri titoli ambientali di cui al comma 1 dell'art.3 del DPR 59/2013, la ditta è tenuta a presentare domanda di modifica di AUA con le procedure previste all'art. 6 del DPR n.59/2013.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.